

Corso AGGIORNAMENTO LAVORATORI

Programma

Accordo stato regioni 2011 / Accordo stato regioni Aprile 2025

- **PRINCIPALI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE: COMPITI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ;**
- **RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE;**
- **INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI;**
- **MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DELL'OSSERVANZA DA PARTE DEI LAVORATORI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E INDIVIDUALI MESSI A LORO DISPOSIZIONE.**

Introduzione

IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

<u>TITOLO II</u> LUOGHI DI LAVORO	<u>TITOLO III</u> USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	<u>TITOLO IV</u> CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
<u>TITOLO XIII</u> NORME TRANSITORIE E FINALI	<u>TITOLO I</u> PRINCIPI COMUNI	<u>TITOLO V</u> SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
<u>TITOLO XII</u> DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE		<u>TITOLO VI</u> MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
<u>TITOLO XI</u> PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE		<u>TITOLO VII</u> ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
<u>TITOLO X-BIS</u> PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO		
<u>TITOLO X</u> ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	<u>TITOLO IX</u> SOSTANZE PERICOLOSE	<u>TITOLO VIII</u> AGENTI FISICI

IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

► Art. 3 Campo di Applicazione

► Il presente decreto legislativo
applica a tutti i settori di attività, privati
e pubblici, e a tutte le tipologie di
rischio.

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II

SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO III

GESTIONE DELLA PREVENZIONE

NEI LUOGHI DI LAVORO

Misure di tutela e obblighi

Valutazione dei rischi

Servizio di prevenzione e protezione

Formazione, informazione e addestramento

Sorveglianza sanitaria

Gestione delle emergenze

Consultazione e partecipazione dei RLS

Documentazione tecnico amministrativa e
statistiche degli infortuni e delle M. P.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PENALI

Sanzioni

Disposizioni in tema di procedura penale

La legge n. 215/2021
ha introdotto diverse
modifiche al Testo
Unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro,
ridefinendo le
modalità di nomina
e gli obblighi in
capo al Preposto.

- ▶ Cosa cambia e quali aspetti considerare fondamentali:
- ▶ Nomina del preposto obbligatoria per il datore di lavoro
- ▶ Nello specifico, tale integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano:
 - ▶ “Individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
- ▶ Dunque a carico del datore di lavoro viene aggiunto l’obbligo, penalmente sanzionato, di nominare formalmente il Preposto, anche se bisogna bene individuare quali attività non abbiano la necessità di nominare ora il Preposto in considerazione della loro struttura organizzativa.

Altra novità è rappresentata dalla possibilità di prevedere un compenso per lo svolgimento delle attività del preposto, considerando l'aumento di responsabilità che verterà su questo dipendente.

In particolare l'azione del preposto, servirà soprattutto al verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature.

Il preposto alla sicurezza è ora tenuto a:

- Intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- Interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell'inosservanza;
- Se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

Per le imprese che svolgono spesso lavori in appalto è consigliabile formare una squadra di Preposti, così da garantire la copertura sui diversi cantieri attivi.

Formazione del preposto: come cambia l'articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

- ▶ Per quanto riguarda il preposto, in virtù del rafforzamento del suo ruolo, le attività formative dovranno essere svolte interamente con modalità in presenza o videoconferenza.
- ▶ Inoltre, l'aggiornamento formativo sarà biennale e non più quinquennale.
- ▶ “tutti coloro che hanno effettuato il corso formazione/aggiornamento preposti prima del 21/12/2021 dovranno effettuare il corso con scadenza quinquennale purché entro il 21/12/2023 (ovvero entro i 2 anni dall'entrata in vigore della Legge di Conversione e successivamente biennale.”

PRINCIPALI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE

I SOGGETTI AZIENDALI DELLA PREVENZIONE



DATORE DI LAVORO



Art. 2 – Art. 17

«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto titolare di poteri decisionali e di spesa.

la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 - DVR;
la designazione del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione** dai rischi;

OBBLIGHI NON DELEGABILI

DIRIGENTE

Art. 2 – Art. 18

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

- a. NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE
- b. NOMINARE I LAVORATORI ADDETTI ANTINCENDIO E PRONTOSOCORSO
- c.
- d. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI
- e. CONSENTIRE AI LAVORATORI DI VERIFICARE, MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA SALUTE
- f. CONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE AL RLS IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

art. 18 – Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente:
all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita
la lettera b-bis che prevede l'obbligatorietà
dell'individuazione del Preposto per l'effettuazione
delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19;

la legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l'incarico al Preposto, ma è pacifico che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne fossero a conoscenza. Si rimette alla contrattazione la possibilità della previsione di un emolumento per lo svolgimento dell'attività di vigilanza. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

preposto

Art. 2

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



Preposto

OBBLIGHI - Art. 19 lettera a) del comma 1 è stata riscritta ed elenca i nuovi compiti del preposto:

a) Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

In caso di appurata non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Preposto

OBBLIGHI – Art. 19

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 2 – Art. 32

«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per **coordinare** il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

- a) GESTISCE E COORDINA TUTTO IL PROCESSO DELLA SICUREZZA
- b) TIENE I RAPPORTI CON IL **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI**
- c) PIANIFICA LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- d) PER LE A.S.L. IL R.S.P.P. SARÀ SEMPRE IL REFERENTE DELLA SICUREZZA

«addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

Art. 31 - 33

«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

- a) EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (CON IL DATORE DI LAVORO)
- b) INDIVIDUARE LE MISURE DISICUREZZA
- c) ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E I SISTEMI DI CONTROLLO
- d) ELABORARE LE PROCEDURE DI SICUREZZA
- e) PROPORRE PROGRAMMI DI FORMAZIONE INFORMAZIONE
- f) PARTECIPARE ED ORGANIZZARE LA RIUNIONE PERIODICA
- g) FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZE

Art. 18 D.lgs. 81/08

Nominati dal datore di lavoro o dirigente, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- a) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI
- b) EVACUAZIONE DELLE PERSONE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO
- c) SALVATAGGIO DI PERSONE CHE SI TROVINO IN CONDIZIONE DI PERICOLO
- d) PRONTO SOCCORSO

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Non possono se non per giustificato motivo rifiutare la designazione

Art. 45 D.lgs. 81/08

Soccorrere chiunque si trovi nella azienda

Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso (coordinamento, assistenza)

Intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e autonomamente (senza interferenze)

Relazionare sugli interventi effettuati

Partecipare alla redazione del Piano di primo soccorso aziendale Collaborare alle prove di evacuazione

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI

Art. 43 D.lgs. 81/08

- SORVEGLIANZA: controllo visivo (anche quotidiano)
 - Porte e vie (libere)
 - Segnaletica (visibile e integra)
 - Luci di emergenza (funzionanti)
 - Mezzi di estinzione (accessibili)
- CONTROLLI PERIODICI (ALMENO SEMESTRALI)
 - Funzionalità degli impianti tecnologico
 - Efficienza dei presidi antincendi;

Non possono se
non
per giustificato
motivo
rifiutare
la designazione

PARTECIPAZIONE ALLA MANUTENZIONE;

SEGNALANDO I MALFUNZIONAMENTI;

COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Art. 2 – Art. 47

- ▶ «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
- ▶ IN **TUTTE** LE AZIENDE, O UNITÀ PRODUTTIVE, È **ELETTO O DESIGNATO** IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.



IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Art. 2 – Art. 47

Fino a 15 dipendenti



è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli artt. 48 e 49

Più di 15 dipendenti



è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Art. 2 – Art. 47

- ▶ Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro.
- ▶ Hanno responsabilità morali nei confronti dei colleghi che li hanno eletti.
- ▶ Hanno l'obbligo del rispetto del segreto industriale e della privacy in relazione ai dati di cui vengono in possesso
- ▶ **Accede ai luoghi di lavoro È consultato:**
preventivamente e tempestivamente nella VR e nella programmazione della prevenzione aziendale
nella designazione del RSPP, degli addetti (PS, antincendio, evacuazione), del MC
nei programmi di formazione
- ▶ **Riceve informazioni su:**
Valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative
Sostanze pericolose, Macchine e Impianti, Organizzazione e Ambienti di lavoro
Infortuni e malattie professionali
Indicazioni (verbali di ispezione) dei servizi di vigilanza
- ▶ **Riceve documentazione:**
Copia del DVR e del DUVRI su richiesta
Riceve formazione adeguata di base e aggiornamenti annuali.

MEDICO COMPETENTE

Art. 2

«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

- a) EFFETTUA GLI ACCERTAMENTI SANITARI
- b) FORMULA I GIUDIZI DI IDONEITA'
- c) AGGIORNA LE CARTELLE SANITARIE
- d) PARTECIPA ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
- e) REDIGE E AGGIORNA IL PROGRAMMA SANITARIO
- f) VISITA GLI AMBIENTI DI LAVORO ALMENO UNA VOLTA L'ANNO
- g) PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA
- h) PARTECIPA AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 41 D.lgs. 81/08

Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori.

- Visita medica preventiva e preassuntiva
- Visita medica periodica
- Visita medica su richiesta del lavoratore
- Visita medica in occasione del cambio di mansione

Visita medica prima della ripresa del lavoro in caso di assenza per motivi di salute di un periodo superiore ai 60 gg consecutivi

Visita medica alla cessazione del rapporto nei casi previsti dalla normativa vigente

La visita medica può comprendere esami specifici se richiesto dal medico competente.

IL LAVORATORE

Art. 20 D.lgs. 81/08

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro.

EQUIPARATO AL LAVORATORE

- ✓ Socio di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società o dell'ente stesso
- ✓ [Associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del CC](#)
- ✓ Soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento di cui alla L. 196/97 e i partecipanti ad iniziative regionali di alternanza studio-lavoro
- ✓ Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici, biologici, macchine, attrezzature di lavoro compresi i VDT
- ✓ Volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle protezione civile Volontario che effettua il servizio civile
- ✓ Soggetto addetto a lavori socialmente utili D. Lgs. 468/97

LAVORATORE

OBBLIGHI - Art. 20 D.lgs. 81/08

- ◀ Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni
- ◀ Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
- ◀ Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro
- ◀ Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e DPI
- ◀ Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui viene a conoscenza
- ◀ Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.

LAVORATORE

OBBLIGHI - Art. 20 D.lgs. 81/08

- ▶ Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
- ◀ Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal DS
- ◀ Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal MC



NAPO



LAVORATORE

OBBLIGHI - Art. 20 D.lgs. 81/08

Viene risaltato il **ruolo attivo** del lavoratore, la sua **partecipazione** come persona direttamente impegnata nella gestione della **sicurezza** nei luoghi di lavoro, e non più soltanto un esecutore di ordini e mansioni.

Pertanto il lavoratore è chiamato a garantire un costante livello di

sicurezza all'interno dell'azienda in cui lavora, **adoperandosi direttamente ed immediatamente** per eliminare o per ridurre tutte le emergenze o i pericoli che si verificano e che possono arrecare dei danni.

RESPONSABILITA'

SCHEMA FUNZIONALE – Le Figure della Sicurezza

LINEA GESTIONALE/DIREZIONALE

Datore di Lavoro

Dirigenti

Preposti

LINEA OPERATIVA

Lavoratori

Lavoratori addetti alle emergenze

LINEA COLLABORATIVA

Servizio
Prevenzione e Protezione

Medico
Competente

LINEA CONSULTIVA

RLS

SICUREZZA E SALUTE NEI
LUOGHI DI LAVORO

RESPONSABILITA'

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il vertice della responsabilità oggetto del TUS è il **datore di lavoro**, quale garante prioritario (o «vertice apicale», secondo la terminologia 231) dell'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori, secondo i criteri della migliore tecnologia applicabile e di quanto può essere fatto per evitare potenziali infortuni.

la responsabilità del datore in materia antinfortunistica sussiste quando:

- risulta inadempito il generale dovere di vigilanza cui il vertice è sottoposto (*culpa in vigilando*, art. 18, co. 3-bis, Tus), oppure quando;
- le violazioni imputabili al datore riguardano obblighi direttamente soggetti al datore obbligato in materia di sicurezza.

RESPONSABILITA'

Il **Datore di lavoro**, non risponde sempre e comunque di quanto accade per la disciplina antinfortunistica, perché affiancato da figure garanti **PENALMENTE** :

- ▶ Dirigente
- ▶ Preposti
- ▶ Delegato

Soggetti di cui incombono OBBLIGHI di CONTROLLO atti a FONDARE una RESPONSABILITA' DIRETTA in caso di VIOLAZIONE.



RESPONSABILITA'

Responsabilità penale alcuni esempi

Datore di Lavoro



Che non invia i lavoratori alla visita medica entro le scadenze.

Dirigente



Che non partecipa ai corsi di formazione specifica organizzati a cura del Datore di Lavoro.

Preposto



Che non vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei relativi obblighi di legge.

Lavoratore



Che non ha utilizzato in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione.

PREPOSTO: ARTICOLO 19 e SANZIONI

art. 56 – Sanzioni per il Preposto: le modifiche introducono, coerentemente con l'estensione delle funzioni e delle responsabilità, le nuove ipotesi sanzionatorie per il preposto.

Mentre l'obbligo di fondo, oggi integrato, ricade nell'art. 19, comma 1, lett. a), c), e) , f) e nella sanzione già prevista per il suo inadempimento (con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro), viene sanzionata penalmente anche l'inosservanza del nuovo obbligo introdotto alla lettera f-bis) dell'art. 19 ("in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate").

In questo modo, si vincola il preposto a svolgere effettivamente le azioni correttive ed informative (verso il lavoratore e verso dirigente e datore di lavoro).

AUTORITA' COMPETENTI

Articoli 2 – 51

Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro è garantito dal controllo degli organismi interni all'attività lavorativa e degli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza

1° Livello di controllo → Interno Aziendale

2° Livello di Controllo → Organi di Vigilanza

AUTORITA' COMPETENTI

Articoli 2-51

ALL' INTERNO ALL'AZIENDA

Sorveglianza costante e capillare

Formazione ed informazione

ORGANI DI VIGILANZA

Verifica rispetto norme antinfortunistiche

Adozione di provvedimenti sanzionatori

Accertamenti in seguito di incidenti sul lavoro

LA VIGILANZA INTESA COME FUNZIONE DI ESAME E VERIFICA DEI CORRETTI COMPORTAMENTI AZIENDALI E' COMPITO ISTITUZIONALMENTE RISERVATO AD ORGANI CON FUNZIONI PUBBLICHE

ORGANI DI VIGILANZA IN ITALIA E IN EUROPA

Articoli 2- 51

ORGANI DI VIGILANZA IN ITALIA E IN EUROPA

ITALIA	FRANCIA	GERMANIA	SPAGNA
ASL Direzione provinciale del lavoro Vigili del Fuoco INAIL Corpo delle miniere ANPA/ARPA Autorità di Porti / Autorità aeree Carabinieri / Polizia Forze dello Stato Vigili Urbani	Ispettorato del lavoro	Ispettorato del lavoro	Ispettorato del lavoro

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL DATORE DI LAVORO

Chi	Cosa	Destinatario
<u>DL</u>	Individua - forma - sorveglianza	Preposto
	Individua - forma - sorveglianza	Dirigente
	Sorveglianza, forma	Lavoratore
	Nomina	RSPP
	Forma - consulta	RLS
	Nomina	MC
	Nomina - forma	Addetti a compiti speciali
	Informa	ASL (Odc)

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL DATORE DI LAVORO

Chi	Cosa	Destinatario
Preposto	Segnala	<u>DL</u>
Dirigente	Segnala	
Lavoratore	Segnala	
RSPP	Assiste	
RLS	Segnala - assiste	
MC	Assiste	
ASL (Odc)	Controlla (sanziona)	

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL DIRIGENTE

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Individua - Sorveglia - Forma - Rende edotto	<u>Dirigente</u>
Preposto	Segnala	
Lavoratore	Segnala	
ASL (odc)	Controlla (Sanziona)	
Chi	Cosa	Destinatario
<u>Dirigente</u>	Segnala	DL
	Coordina - sorveglia - richiama	Preposto
	Coordina - sorveglia - richiama	Lavoratore
	Segnala	RSPP / MC

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL PREPOSTO

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Individua - Sorveglia - Forma	<u>Preposto</u>
Dirigente	Sorveglia - Forma	
Lavoratore	Segnala	
ASL (odc)	Sanziona	
Chi	Cosa	Destinatario
<u>Preposto</u>	Segnala	DL
	Segnala	Dirigente
	Controlla Richiama	Lavoratore
	Segnala	RSPP

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL LAVORATORE

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Sorveglianza - Forma - richiama	<u>Lavoratore</u>
Dirigente	Sorveglianza - richiama	
Preposto	Controlla - richiama	
ASL (odc)	Controlla (Sanziona)	
RLS	Rappresenta su SSL	
Chi	Cosa	Destinatario
<u>Lavoratore</u>	Segnala	DL
	Segnala	Dirigente
	Segnala	Preposto
	Segnala	RSPP / MC

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL RSPP

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Nomina	<u>RSPP</u>
Dirigente	Segnala	
Preposto	Segnala	
RLS	Segnala	
Chi	Cosa	Destinatario
<u>RSPP</u>	Assiste	DL
	Si interfaccia	Dirigente
	Si interfaccia	Preposto
	Si interfaccia	Lavoratori

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL MEDICO COMPETENTE

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Nomina	<u>MC</u>
Dirigente	Segnala	
Preposto	Segnala	
RLS	Segnala	
ASL (Odc)	Controlla (sanziona)	
Chi	Cosa	Destinatario
<u>MC</u>	Assiste	DL
	Si interfaccia	Dirigente
	Si interfaccia	Preposto
	Si interfaccia	Lavoratori

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL RLS

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Forma - Consulta - Informa	<u>RLS</u>
Dirigente	Consulta	
Lavoratore	Elegge - Designa - Segnala	
Chi	Cosa	Destinatario
<u>RLS</u>	Segnala	DL
	Segnala	Dirigente
	Segnala	Preposto
	Segnala	RSPP / MC
	Segnala	ASL (Odc)

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

NEAR MISSES – QUASI INCIDENTI

Il *near miss* o quasi incidente è un qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un danno alla salute e, per qualche motivo da indagare, non lo ha fatto;

Rientrano in questa categoria i piccolissimi infortuni che non devono essere registrati.

I *near misses* sono i “campanelli di allarme” della prevenzione

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

NEAR MISSES – QUASI INCIDENTI

Quasi Infortuni

si comprendono tutti gli eventi che avrebbero potuto condurre a lesioni e patologie;

Quasi Incidenti

si comprendono sia gli eventi che avrebbero potuto determinare un infortunio, che quelli che non necessariamente lo avrebbero fatto.

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

NEAR MISSES – QUASI INCIDENTI

Su 1000 incidenti:

3 sono infortuni con conseguenze rilevanti, Circa 90 determinano effetti minori, i restanti sono cosiddetti quasi infortuni o near misses o ancora "near loss" episodi che, pur avendone il potenziale, non hanno prodotto danni.

I quasi infortuni sono proporzionalmente molto più numerosi, in rapporto di almeno 1 a 10, degli infortuni registrabili.

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

NEAR MISSES – QUASI INCIDENTI

PIRAMIDE DI HEINRICH



La **piramide di Heinrich** anche **triangolo di Heinrich** o **triangolo di Bird** è una teoria sulla sicurezza sul lavoro formulata da Herbert William Heinrich. Mostra una relazione tra gli incidenti seri, quelli minori e i mancanti incidenti e propone l'assunto che se si riescono a diminuire gli incidenti mancanti (la base della piramide si riduce) si riesce a diminuire la probabilità dell'incidente fatale al vertice. Il triangolo venne documentato per la prima volta da Heinrich nel 1931 e aggiornato da Frank E. Bird nel 1966.

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

NEAR MISSES – QUASI INCIDENTI

Devono essere analizzati non soltanto gli "incidenti", intesi come eventi che producono danni a cose, ma anche:

- la messa in atto di comportamenti pericolosi,
- il mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro,
- carenze strutturali, organizzative e tecniche.

La definizione di near miss è molto ampia e comprende i comportamenti umani.

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

NEAR MISSES – QUASI INCIDENTI

Il soggetto che più frequentemente può rilevare near miss è il preposto perché supervisione (e analizza) il lavoro in prossimità della produzione.

Le segnalazioni di near miss vanno inoltrate, per il tramite del superiore, al RSPP e al MC affinché le esaminino per adottare le opportune azioni.

I near miss vanno rilevati, raccolti ed esaminati a fini preventzionali

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

NEAR MISSES – QUASI INCIDENTI

Il modo ottimale di gestire un near miss prevede, da parte dei soggetti titolari a farlo, l'adozione di:

AC - Azioni correttive: azioni messe in atto per gestire nell'immediato l'evento in esame;

AP - Azioni preventive: azioni messe in atto per evitare che l'evento in esame si ripeta nel futuro.

In un sistema strutturato le AC e AP sono catalogate e registrate.

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO SULLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E AZIENDALI IN MATERA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Modalità di esercizio della funzione di controllo sulle disposizioni di legge e aziendali in materia di Sicurezza sul lavoro

OBBLIGO DI VIGILANZA

Art. 18. 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Chi	Cosa	Destinatario
<u>Preposto</u>	Segnala	DL
	Segnala	Dirigente
	Controlla Richiama	Lavoratore
	Segnala	RSPP

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO SULLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E AZIENDALI IN MATERA DI SICUREZZA SUL LAVORO

COSA CONTROLLARE?

- Modalità di svolgimento delle lavorazioni;
- Utilizzo dei DPI;
- Funzionamento dei Sistemi di sicurezza;
- Applicazione delle procedure;
- ...

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO SULLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E AZIENDALI IN MATERA DI SICUREZZA SUL LAVORO

COME CONTROLLARE?

- Audit
- Verifiche
- Esercitazioni



Grazie per
l'attenzione!